

**Anticipo di fascia. Artt. 8 e 9 CCNL 7 aprile 2006. Secondo biennio economico  
e art. 16 CCNL 13 maggio 2009. Quadriennio normativo 2006-2009**

**Ipotesi di criteri attuativi**

Le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti pubblici di ricerca prevedono che annualmente gli Enti stessi possano disporre che una quota di personale inquadrato nei profili di Ricercatore e Tecnologo, non superiore al 10% e per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello, possa, in base a criteri di merito, anticipare il passaggio di fascia riducendo i tempi di permanenza in misura non superiore al 50%.

Il CCNL del 13 maggio 2009, nella norma pattizia che disciplina i passaggi di fascia stipendiale, impone agli Enti che non abbiano dato attuazione all'art. 8 del CCNL 7 aprile 2006 (secondo biennio economico), e tra questi vi è il CNR, di attivare le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva, fino a concorrenza delle risorse opportunamente destinate.

Le somme accantonate in bilancio per il periodo 2006-2008 ammontano a circa 360.000,00 Euro annui e, come risulta dalla tabella allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 46/2009, quelle previste per l'applicazione della normativa in questione ammontano per l'anno 2009 a 490.000,00 Euro ed a circa 740.000,00 Euro per l'anno 2010.

Tenuto conto delle predette disponibilità finanziarie ed al fine di semplificare le procedure selettive, si potrebbe ipotizzare di attivare un procedimento per l'attuazione della norma in questione articolato come segue:

Decorrenza	Importo disponibile	N. anticipi prevedibili
1.01.2006	360.000,00	85
1.01.2010	1.230.000,00	326 (111+170+45)
	<b>Totale</b>	<b>411</b>

Per quanto riguarda il numero di posizioni disponibili con decorrenza 1.01.2010 si è tenuto conto anche dell'utilizzo della somma non utilizzata nel 2009, pari ad euro 490.000,00, con la quale sarebbe possibile finanziare ulteriori n. 45 posizioni, nel presupposto della copertura della spesa che ne deriva per circa tre anni.

Si dovrà prevedere che ogni avente diritto potrà far domanda per ciascuna delle predette decorrenze, salvo la decadenza dal diritto alla partecipazione per quella successiva in caso di esito positivo della prima delle decorrenze previste.

E' evidente che, dato l'esiguo numero di posizioni disponibili ed il ritardo accumulato nell'attuazione di questo istituto contrattuale, si ritiene auspicabile l'applicazione di modalita' e criteri di valutazione che si ispirino a principi di economicità e celerità nello svolgimento delle procedure, prevedendo il ricorso, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

Sarà importante, per una estesa condivisione di criteri di valutazione apparentemente semplificativi, trasmettere ai dipendenti la ferma volontà dell'Amministrazione e delle

Rappresentanze Sindacali di rendere le procedure in oggetto stabilmente ricorrenti con periodicità certa (annuale); questo può essere garantito, appunto, solo adottando procedure di semplice e rapida applicazione, utili anche ad alleggerire le aspettative e la tensione che si accumula proprio per l'incertezza di avere a disposizione altre opportunità oltre quella gestita al momento.

## CRITERI

Il periodo da considerare per calcolare i punteggi relativi all'attività svolta (ovvero i dati ed i **“Prodotti della Ricerca”** inseriti in SIGLA) potrà essere sia quello di tre oppure di cinque anni precedenti alla data di decorrenza indicata.

Per valutare tali titoli si dovranno definire preliminarmente criteri di merito e punteggi, nell'intento non tanto di attribuire un mero beneficio economico, peraltro esigua entità, quanto di stimolare il gusto del ricercare e dell'innovare ad una categoria di dipendenti pubblici considerati una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio-economico del Paese e di attivare confronti che favoriscano la carriera considerando criterio selettivo fondamentale il raggiungimento di risultati che contribuiscano all'avanzamento delle conoscenze e all'incremento di professionalità.

In seguito verrà indicato con il nome di "*Procedura*" il procedimento che attribuirà la fascia con una decorrenza anticipata rispetto a quella naturale e prefissata per livello/profilo, ovvero destinata a consentire l'avanzamento anticipato di fascia del personale ricercatore/tecnologo in uno specifico livello ad una determinata data di scadenza. Ciascuna *Procedura* produrrà una graduatoria solo qualora non si decida di suddividere i candidati in base all'appartenenza ad una specifica fascia.

Esaminando le risorse disponibili in bilancio, si prevede un numero di passaggi nei diversi livelli/profili quantificabili, approssimativamente, come risulta dalla tabella allegata alla presente (All. 1); considerato l'esiguo numero di anticipazioni possibili, si ritiene opportuno di prevedere un totale di almeno 6 graduatorie per ciascuna applicazione/decorrenza e per ciascun livello.

Qualora vengano limitate a sei il numero di graduatorie per ciascuna procedura si propone di:

- determinare modalità e criteri di merito che tengano conto dei diversi elementi evidenziati sopra, costituendo una Commissione composta dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento che, come prevede l'art. 23 del Regolamento Organizzazione e Funzionamento, è composto anche dal Direttore Generale sia per la definizione delle sotto-graduatorie e graduatorie, sia per la determinazione dei risultati finali per l'attribuzione dell'anticipazione di fascia;
- assegnare le posizioni disponibili per Dipartimento e per Livello/Profilo, in proporzione al numero di dipendenti afferenti ai medesimi, aventi titolo alle singole scadenze; in modo tale che si possa tener conto di competenze omogenee che comportano una produzione scientifica confrontabile per una valutazione il più possibile equa dei candidati, consentendo così di usare modalità e criteri più omogenei e, comunque, rilevabili automaticamente.

Il punteggio per definire ciascuna graduatoria di ciascun livello/profilo potrebbe essere composto da una parte A (calcolata in base alla carriera nel livello o nella fascia) ed una parte B (calcolata in base alla produzione di tipo scientifico per i ricercatori e di tipo tecnologico/professionale per i tecnologi con criteri propri del Raggruppamento).

## **Definizione e calcolo del punteggio A**

Il punteggio è dato dalla frazione degli anni trascorsi nella fascia rispetto alla durata della fascia, aumentato di 1/2 solo se il candidato ha anzianità nel livello maggiore di 5 anni. Ad esempio  $A = 2/3$  per un candidato con 2 anni trascorsi nella I fascia, oppure  $A = 3/7 + 1/2$  per un candidato che ha trascorso 3 anni dei 7 di durata ed ha anzianità di livello maggiore di 5 anni.

## **Definizione del punteggio B**

Si ritiene che, per anticipare il passaggio di fascia in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti e correlare tale attribuzione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati negli scorsi anni con i sistemi di rilevazione oggettivi di cui si è dotato l'Ente (SIGLA), occorra identificare una metodologia per definire tutti i parametri per il calcolo del punteggio di tipo B, che si propone su basi su:

- 1) la definizione dei Raggruppamenti da parte della Commissione composta dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore Generale;
- 2) la definizione di punteggi specifici per i "Prodotti della Ricerca" rinvenibili tramite l'uso dei database "Prodotti della Ricerca" per i tre ovvero cinque anni precedenti la data della Procedura, rilevabili in "Gestione Istituti" (Questi sono: *Banche dati- Pubblicazioni ISI - Pubblicazioni non ISI - Libri - Attività editoriali - Rapporti - Risultati di valorizzazione - Risultati progettuali - Abstract; limitatamente ai tre livelli del profilo di tecnologo, potrebbero essere individuati altri elementi oggettivi rilevabili sempre da SIGLA*): La Commissione dovrebbe provvedere ad assegnare, per ogni singolo Raggruppamento, il punteggio 2 o 1 ai vari Prodotti a seconda dell'importanza del Prodotto nel Raggruppamento;
- 3) l'attribuzione ad ogni candidato di un punteggio che deriva dalla somma del punteggio parziale assegnato ad ogni "Prodotto" rilevato in SIGLA consentirebbe alla Commissione di formare "sotto-graduatorie" distinte per ciascun Raggruppamento, misurando così, nel modo più omogeneo possibile, la specifica produzione scientifica.

## **Calcolo di B (punteggio per Raggruppamento e normalizzazione):**

$B=0$  con conseguente esclusione dei candidati dalla graduatoria nei seguenti casi:

- ricercatori/tecnologi di III livello che non abbiano almeno tre "prodotti" per il periodo di riferimento;
- ricercatori/tecnologi di II e I livello che non abbiano almeno cinque "prodotti" per il periodo di riferimento.

In tutti gli altri casi si attribuisce il punteggio B secondo il seguente calcolo, che esemplifichiamo per un candidato nel Raggruppamento 1:

Sia detto BR1 il punteggio ottenuto per i Prodotti della ricerca a nome del generico candidato, sommando tutti punteggi (2 o 1) rilevati da SIGLA per il periodo di riferimento.

Sia detto BR1min e BR1max i punteggi minimo e massimo raggiunti nel Raggruppamento 1<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Esempio di calcolo di BR: Se il valore massimo e minimo di punteggio BR in una sotto-graduatoria è 20 e 10, mentre il valore del punteggio del candidato è C= 15, allora il valore B finale del candidato dopo la riproporzione diventerà:  $B = (C-10)/(20-10)$  ovvero  $B=1/2$ .

allora si calcola il punteggio B secondo la seguente regola di normalizzazione:  
 $B = (BR1 - BR1min) : (BR1max - BR1min)$ .

Tale formula consente di ottenere i tutti i Raggruppamenti punteggi di valore tra 0 ed 1 e quindi costruire una sola graduatoria comprensiva di tutti candidati dei 3 livelli e 2 profili.

Ciascun candidato per il profilo ricercatore, che risulta presenti in un dato dipartimento alla data di scadenza della Procedura, quindi e' inizialmente riportato in una delle cinque sottogradeatorie, per il livello di appartenenza, con punteggio attribuito solo di tipo BR1, oppure BR5.

### **Definizione della graduatoria finale**

Si fa notare che i punteggi A e B sono di grandezze simili, quindi si puo' calcolare il punteggio finale usandoli direttamente oppure pensando tali punteggi, come sarà indicato dalla Commissione.

Se ad esempio si pesano con 1/2 entrambi:

$P = A + B$  si fa valere di piu' il punteggio A oppure si fa valere di piu' il punteggio di tipo B con:

$P = 1/3 A + 2/3 B$